



IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. [REDACTED] sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 luglio 2016, visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.pc. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 42790 R.G. dell'anno 2015, vertente

tra

[REDACTED] nato in Mali, [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Iacopo Maria Pitorri, del Foro di Roma, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio in Roma, via Pietro Mascagni n. 186 come da mandato allegato in atti;

ricorrente

e

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed il **Ministero Dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

resistente - contumace

e

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: protezione internazionale/sussidiaria/umanitaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 1.07.15 il richiedente ha proposto ricorso avverso il provvedimento del 29.04.2015 notificato il 16.06.2015 con cui Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente rivolta al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, formulando le seguenti conclusioni: *"IN VIA PRELIMINARE disporre affinché [REDACTED] possa essere autorizzato alla permanenza sul territorio nazionale nelle more del giudizio ; IN VIA PRINCIPALE riconoscere al [REDACTED] la protezione interna - zionale, annullando la decisione della suddetta Commissione; IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale riconoscere a [REDACTED] il diritto di asilo politico nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c.3 della Costituzione con conseguente autorizzazione alla P.S. per il rilascio di permesso di soggiorno valido a termini di legge. In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare il diritto del [REDACTED] alla protezione sussidiaria ai sensi degli artt. 14 e seguenti D.lgs. 25/08 ovvero ancora in subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria di cui all'art.5 comma 6 del decreto legislativo 286/1998.*

Il Ministero dell'Interno, non si è costituito in giudizio, né ha trasmesso proprie osservazioni ad integrazione delle motivazioni già espresse nel provvedimento impugnato, in cui è stato dedotto che la vicenda riferita dal ricorrente non era in alcun modo riconducibile ai presupposti di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951, non configurandosi altresì l'ipotesi di danno grave come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007.

In sede istruttoria è stata esaminata la documentazione allegata e disposta l'identificazione del ricorrente.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rilevato che risultano influenti le censure svolte dalla ricorrente in relazione a pretesi vizi procedurali in cui la Commissione territoriale sarebbe incorsa, posto che si deve escludere la natura impugnatoria del ricorso introdotto ai sensi dell'art.35

d.lgs.25/2008, non assumendo il presente giudizio natura di gravame né di annullamento di un atto amministrativo, bensì di accertamento di status, ancorché venga richiesta quale condizione di procedibilità il previo ricorso in sede amministrativa.

In ordine alla domanda svolta in via principale deve rilevarsi che in base alla Convenzione di Ginevra lo *status* di rifugiato può riconoscersi a colui "che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra" (Articolo 1, lett. A, della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita integralmente nella direttiva 2004/83/CE e nell'art. 2, comma 1, lett. e, del d. lgs. 19 novembre 2007, n. 251).

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.lgs. 19.11.2007 n.251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art.3 nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Ciò premesso, secondo quanto riportato nella narrativa del provvedimento opposto in ordine alla vicenda personale del ricorrente risulta essere : "*nato nel villaggio di dielli falesso, distretto di san, regione di segou, di essere di etnia bambara e religione musulmana; di avere lasciato il villaggio nel febbraio 2013 a seguito di un conflitto tra la sua famiglia toure e un'altra famiglia dembele del villaggio, della sua stessa etnia e a causa di un terreno conteso; che il terreno sul quale la sua famiglia aveva sempre coltivato miglio era conteso da un'altra famiglia che voleva costruirci una casa, rivendicandone la proprietà; che dopo la morte del padre, avvenuta a gennaio 2013 il ricorrente e suo fratello avevano provato pacificamente a conciliare la lite anche davanti al capo villaggio, essendo il terreno la loro unica fonte di reddito della famiglia; che lo stesso capo villaggio aveva ritenuto che potevano continuare a coltivare il terreno, ma che la famiglia rivale aveva già cominciato a costruire la casa; che dopo i tentativi pacifici le due famiglie avevano cominciato a fronteggiarsi con violenza, che il ricorrente e il*

fratello avevano cercato di abbattere la casa in costruzione e che per questo motivo i membri della famiglia rivale avevano ucciso suo fratello e lo avevano ferito ad una gamba, mentre il ricorrente aveva ferito al polso uno dei rivali ; di avere saputo che nel villaggio si stavano radunando per ucciderlo e che per questo era fuggito a bamako , lasciando la madre da sola nel villaggio, dove ancora vive ; ”.

All'esito di tali prospettazioni non può ritenersi che il ricorrente sia stato vittima di una persecuzione o discriminazione *ad personam* posta in essere specificamente ai suoi danni e pertanto, in assenza delle motivazioni di ordine etnico, religioso, sociale, razziale previste dalla Convenzione di Ginevra, la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato va pertanto rigettata.

Malgrado la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta misura, devono comunque esaminarsi gli elementi richiesti per la misura di grado inferiore ovvero la protezione internazionale sussidiaria, applicabile anche di ufficio, nell'ambito di un procedimento qual è quello in esame relativo ad un accertamento di status volto al conseguimento di un titolo di permanenza sul territorio italiano, esclusivamente in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, ovvero: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale, e dunque anche in presenza di una situazione di pericolo generale, riguardante cioè un'intera collettività.

Escluse sulla base delle stesse deduzioni del ricorrente le ipotesi sub a) e b), con riferimento alla terza, occorre rilevare che l'attuale situazione politica e dei diritti umani del paese di origine suscita serie preoccupazioni.

Al riguardo può senz'altro farsi riferimento alle notizie pubblicate sulla stampa e sui siti internet di particolare attendibilità, in particolare secondo quanto segnalato dal rapporto del sito del MAE “ Viaggiare sicuri aggiornato al 22 luglio 2015: “*Il Mali attraversa attualmente una delicata fase di stabilizzazione post-conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco-traffico e al terrorismo islamista*

(gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Kidal. Dato tale quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, nonché la costante, concreta minaccia di azioni ostili a danno di cittadini ed interessi occidentali, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale. Sono pertanto assolutamente da evitare viaggi nel Paese. ”.

In base alle condizioni sopra evidenziate, pur ritenendo di non poter accogliere la domanda svolta in via principale, appare, tuttavia, adeguata la concessione della protezione sussidiaria.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [REDACTED] nato in Mali, [REDACTED] avverso la decisione resa dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Roma emessa in data 29.04.2015 e notificata il 16.06.2015, così provvede:

- attribuisce a [REDACTED] nato in Mali, [REDACTED] lo status di protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, richiamato dall'art. 2, lett. f), del d. lgs. 28 gennaio 2008 n. 25;
- dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Così deciso in Roma il 14 luglio 2016

[REDACTED]

IL GIUDICE
[REDACTED]